

**ACCORDO ESECUTIVO**

**TRA**

**il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali dell'Università degli Studi di Messina**, in prosieguo denominato **"CHIBIOFARAM"**, con sede legale in via Ferdinando Stagno d'Alcontres, 31 - 98166 Messina, rappresentato dal Direttore *pro - tempore*, Prof. Sebastiano Campagna, nato a Mazzarrà Sant'Andrea il 10 luglio 1959, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del CHIBIOFARAM medesimo,

e

**Il Museo Regionale interdisciplinare di Messina (Mu.Me) - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana della Regione Sicilia**, C.F. n. 80012000826, P.I. n. 02711070827, con sede in Viale della Libertà, 465-98121 Messina (d'ora innanzi denominato "Mu.Me."), rappresentato dal Direttore del "Museo Regionale Interdisciplinare di Messina Mu. Me." Arch. Orazio Micali, nato a Messina il 04/10/1959, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Mu.Me. medesimo, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale,

**premessso che**

- l'Università degli Studi di Messina e il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, hanno sottoscritto un Accordo di Collaborazione, Prot. N° 63332 del 19/05/2022, che prevede la sottoscrizione di Accordi esecutivi con i singoli Dipartimenti dell'Ateneo;
- l'Università degli Studi di Messina e il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Identità Siciliana della Regione Sicilia sono in regime di Convenzione di tirocinio (prot. n. 61381 del 25-06-2019 dell'Università degli Studi di Messina);
- le Regioni, anche con il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale;
- il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Identità Siciliana, ed in particolare il Mu.Me., ha, tra l'altro, la finalità di favorire la valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-artistico;
- il CHIBIOFARAM ha tra le proprie finalità statutarie la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia il Mu.Me. che il CHIBIOFARAM (da qui in avanti indicate "Parti"), possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi, etc.;

**convengono e stipulano quanto di seguito.**

### **Articolo 1 – Oggetto**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo Esecutivo.

Le Parti si impegnano reciprocamente (per quanto di competenza), nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali nonché dei rispettivi regolamenti interni e della normativa in materia, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- Attività di collaborazione scientifica;
- Attività di supporto alla didattica;
- Attività di studio e partecipazione a progetti di ricerca di comune interesse.

### **Articolo 2 – Obiettivi**

Il presente Accordo Esecutivo ha lo scopo di favorire e promuovere progetti e attività di ricerca su tematiche di comune interesse.

In particolare, l'attività prevista riguarda la diagnostica integrata e il monitoraggio dello stato di conservazione dei materiali e della qualità dell'aria di ambienti confinati in cui sono conservate e/o esposte opere d'arte.

I risultati ottenibili grazie all'integrazione dei dati provenienti da fonti sensoristiche ed indagini analitiche rivestono particolare importanza nel campo della diagnostica e della tutela dei materiali di interesse storico-artistico, per la comprensione e la previsione dei fenomeni di invecchiamento di vari materiali in aree soggette a stress ambientale e per la conseguente progettazione di strategie di conservazione sito-specifiche.

### **Art. 3 – Modalità della collaborazione**

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante del presente Accordo Esecutivo.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'eventuale utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Per le parti gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente Accordo Esecutivo dovranno essere conformi a quanto previsto dai rispettivi regolamenti interni.

Alle funzioni e ai compiti derivanti dal presente Accordo Esecutivo le Parti provvedono nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo Esecutivo, il Mu.Me. e il CHIBIOFARAM si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendano necessarie per l'espletamento delle attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, e quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti nell'art. 2 del presente Accordo.

Il personale dei due Enti che si rechi presso la sede dell'altro Ente, si atterrà alle norme generali di disciplina e sicurezza vigenti presso l'Ente ospitante.

#### **Articolo 4 – Referenti dell'Accordo Esecutivo**

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Vengono designati come referenti:

Per il CHIBIOFARAM la prof.ssa Paola Cardiano

Per il Mu.Me. Dott.ssa Donatella Spagnolo

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

#### **Articolo 5 – Clausola di non concorrenza**

Le attività svolte in attuazione del presente Accordo Esecutivo non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella svolta dalle Parti. In caso contrario, i Referenti del presente Accordo Esecutivo di cui all'art. 4, sono tenuti a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

#### **Articolo 6 – Clausola di segretezza**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito del presente Accordo Esecutivo.

#### **Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità**

Ciascuna delle Parti non si assume le obbligazioni dell'altra Parte né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa. E' esclusa ogni garanzia del Mu.Me. per le obbligazioni contratte dal CHIBIOFARAM; è parimenti esclusa ogni garanzia del CHIBIOFARAM per le obbligazioni contratte dal Mu.Me.

### **Articolo 8 – Coperture assicurative e Sicurezza**

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente Accordo Esecutivo, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo Esecutivo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Articolo 9 – Proprietà intellettuale dei risultati**

Le Parti convengono che sia il prodotto delle attività inerenti gli obiettivi in convenzione che il regime di utilizzazione dei risultati derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione del presente Accordo Esecutivo saranno regolati da specifici accordi, in conformità alla normativa vigente.

### **Articolo 10 – Trattamento dei dati personali**

I dati trattati in esecuzione del presente Accordo Esecutivo, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

### **Articolo 11 – Durata, rinnovo e recesso**

Il presente Accordo Esecutivo ha la durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori 3 anni, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi. Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dal presente Accordo Esecutivo comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso deve essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

## **Articolo 12 – Controversie**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, la controversia sarà devoluta al giudice competente.

## **Articolo 13 - Spese**

Il presente Accordo esecutivo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art.4, e le spese sono a carico della parte richiedente.

Il CHIBIOFARAM assolverà l'imposta di bollo in modo virtuale, giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle entrate di Messina n.67760 del 2010.

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali  
dell'Università degli Studi di Messina (**CHIBIOFARAM**)

Prof. Sebastiano Campagna

---

Il Direttore del Museo Regionale di Messina

Arch. Orazio Micali

---

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n .82.